

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
AREA DELLA DIRIGENZA DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO
quadriennio normativo 2006-2009
biennio economico 2006-2007
biennio economico 2008-2009

In data 30 settembre 2010 ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Comparto della dirigenza relativo al quadriennio giuridico ed economico 2006 - 2009 tra le parti sottoindicate:

Delegazione trattante pubblica
di Comparto

Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - F.P. *A. Martini* *Paolo V. Delant*

C.I.S.L. - F.P.S. *Pierluigi Juffe* *Mario G. Felan* *Stefano*

U.I.L. - F.P.L. *Francesco* *Paolo Bufol*

Dir.E.R.-F.V.G. *Paolo* *M. Juffe*

D.I.R.E.L. *Paolo*

CISAL Enti Locali FVG *Paolo* *Paolo*

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II **SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

Art. 3 Contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale

TITOLO III **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Art. 4 Stipendio tabellare

Art. 5 Effetti nuovi trattamenti economici

Art.6 Retribuzione di posizione di comparto – modifiche all'articolo 45 del CCRL 29.02.2008

Art.7 Disposizione particolare per i dirigenti della Regione

Art.8 Estinzione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo

Art.9 Norme finali

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures are stylized and cursive, with some appearing to be initials or short names. There is a long horizontal line drawn across the bottom, possibly a signature or a separator.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1


Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica a tutto il personale dell'area dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, del Consiglio Regionale, degli Enti Regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare e degli altri Enti Locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia così come previsto dalla L.R. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati "Enti".
2. Il presente contratto si applica anche al personale di area dirigenziale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi della L.R. 6/2006 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) della L.R. 41/96 con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento ad istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione Regionale, al Consiglio Regionale e agli Enti Regionali, nel caso in cui nel testo vi sia la citazione "Enti Locali", il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, di quella Collinare e degli altri Enti locali regionali, nonché nei confronti degli enti di cui al comma 2.






Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa e, per la parte economica, i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicità da parte della Regione.
3. Gli istituti a contenuto giuridico ed economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del contratto. La parte pubblica che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà attivarsi entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
6. Durante tale periodo le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente contratto, qualora le piattaforme siano presentate con anticipo di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dal comma 5, o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti a tempo indeterminato sarà corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale attraverso l'erogazione di un assegno lordo mensile fatti salvi i successivi concordati in misura corrispondente al 50% della

TITOLO II

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale

1. La contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.
2. La contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale disciplina la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione.

Spina
A

K
Y. De
VR *X* *g.*
AB *M. De* *Z. De*
B.



TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 4


Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica dirigenziale, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
 - da 1/1/2006: € 120,00 mensili, pari ad € 1.560,00 annui per tredici mensilità
 - da 1/1/2007: € 120,00 mensili, pari ad € 1.560,00 annui per tredici mensilità
 - da 1/1/2008: € 110,00 mensili, pari ad € 1.430,00 annui per tredici mensilità
 - da 1/1/2009: € 110,00 mensili, pari ad € 1.430,00 annui per tredici mensilità
2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 01/01/2009 è rideterminato in € 48.280,00 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità. Sono confermate la retribuzione individuale di anzianità o maturato economico individuale ove acquisiti.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.



Art. 5
Effetti nuovi trattamenti economici

1. Le misure degli aumenti contrattuali, risultanti dall'applicazione dell'art. 4, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 28, comma 6, CCRL area dirigenza 29/02/2008, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, risultanti dall'applicazione dell'art. 4, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto e nell'ambito del biennio economico in cui il dirigente è cessato. Agli effetti dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Si conferma la disciplina di cui all'art. 36, comma 3, del CCNL del 10.4.1996 per il personale enti locali.



Art. 6

Retribuzione di posizione di comparto - modifiche all'art. 45 del CCRL 29.2.2008

1. Dall'1/1/2009 la retribuzione di posizione di cui al comma 1, dell'art. 45 del CCRL 29.2.2008 per ciascuna posizione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui agli artt. 47 e 55 del CCRL citato, è così rideterminata entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

- da un minimo di euro 20.000,00 a un massimo di euro 50.000,00."
2. Gli enti, dall'1/1/2009, assicurano che il valore minimo di cui al comma 1 del presente articolo non sia inferiore ad euro 25.000,00 nei casi in cui al dirigente venga assegnato, per effetto dell'applicazione dell'art. 24 CCRL 29.2.2008, un incarico dirigenziale che comporti la direzione di una struttura o, per gli Enti locali, la gestione di obiettivi previsti nel P.E.G..
3. La percentuale prevista dal comma 4, dell'art. 45 del CCRL 29.2.2008 viene elevata al 35%.

B.

ff

Spacc
A

K
vr
di
PB
Phob
Z
24

Art. 7
Disposizione particolare per i dirigenti della Regione

1. Per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, a causa degli interventi di riordino organizzativo

Art. 8










Estinzione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 31 del CCRL 29/02/2008 è sostituito dal seguente:
"Nel primo caso previsto dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 30, l'estinzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista ovvero alla prima "finestra" utile secondo le vigenti disposizioni di legge".



Art. 9
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCRL ovvero CCNL per i dirigenti degli enti locali non disapplicate.

DICHIARAZIONE A VERBALE

PUR RECANANDO LE PERPLESSITÀ CHE AVEVANO

PORTATO ALLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA